

TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

e-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

TABELLA COMPENSO SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEI PIGNORAMENTI MOBILIARI POSITIVI (art. 122 D.P.R. 1229/1959)

- A) 5% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino a € 10.000,00;
- B) 2% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati da € 10.001,00 fino ad € 25.000,00;
- C) 1% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati di importo superiore ad € 25.000,00.

PRECISAZIONI

- 1) **Pignoramenti non iscritti a ruolo:** il compenso non è dovuto
- 2) **Pignoramenti esenti per materia:** il compenso è posto a carico del Ministero della Giustizia
- 3) **Limiti del compenso:** a) non può eccedere l'importo di €. 3.000,00; b) ridotto alla metà nel caso in cui il pignoramento mobiliare venga eseguito oltre 15 giorni dalla richiesta.
- 4) **Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.):** il compenso rientra tra le spese di esecuzione ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
- 5) **Estinzione del processo esecutivo:** il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 6) **Chiusura anticipata del processo esecutivo:** in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo a norma dell'art. 164 bis delle disp. att. c.p.c. o a norma dell'art. 532, comma 2, terzo periodo, c.p.c., il compenso non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è determinato secondo le percentuali di cui alla tabella suindicata, ridotte alla metà, calcolate sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.
- 7) **Inefficacia del pignoramento:** in caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. o dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il compenso non è dovuto.